



CITTÀ DI VICO EQUENSE

Città Metropolitana di Napoli

AREA TECNICA

Ufficio Sismico

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA GIÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 18/09/2014

SOMMARIO

- PREMESSA

- TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
 - Art. 1 - Oggetto del Regolamento
 - Art. 2 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica
 - Art. 3 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione

- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA
 - Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico
 - Art. 5 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

- IL PROCEDIMENTO SISMICO
 - Art. 6 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico
 - Art. 7 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione
 - Art. 8 - Modulistica

- NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
 - Art. 9 - Norme finali
 - Art. 10 – Entrata in vigore

- ALLEGATO 1 - DISCIPLINA DEI LAVORI MINORI

- PREMESSA

In materia di normativa finalizzata alla riduzione del rischio sismico negli ultimi anni si è registrata una notevole produzione legislativa e regolamentare sia da parte del legislatore nazionale che quello regionale. Si riportano, di seguito, i provvedimenti più significativi:

- D.P.R. 380/2001 *"Testo Unico per l'Edilizia"* e s.m.i.
- Decreto Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008: Approvazione delle *"Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"* (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30).
- Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: *"Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"* (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27).
- Decreto Ministero delle Infrastrutture del 17/01/2018: Aggiornamento delle *"Norme Tecniche per le Costruzioni"* (Supplemento G.U. n. 8 del 20/02/2018 – Serie Generale n. 42).
- L.R. n. 9 del 07/01/1983: *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"* e succ. modifiche così come modificata dalle seguenti Leggi Regionali:
 - n. 19 del 28/12/2009;
 - n. 7 del 05/05/2011 (art.1, comma 1);
 - n. 1 del 27/1/2012 (art.33);
 - n. 5 del 06/05/2013 (art.1, comma 132);
 - n. 16 del 07/08/2014 (art.1, commi 192 e 237);
 - n. 10 del 11/05/2016;
 - n. 22 del 8/08/2016 (art.16, comma 16);
 - n. 38 del 23/12/2016 (articolo 1, comma 1);
 - n. 10 del 31/03/2017 (articolo unico, comma 8);
 - n. 19 del 22/06/2017 (art.5);
 - n. 20 del 28/07/2017 (articolo 1);
 - n. 38 del 29/12/2017 (articolo 14, comma 1);
 - n. 28 del 08/08/2018 (articolo 1, comma 50);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22/12/2009 *"Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica"*.
- L.R. 28/12/2009 n. 19: *"Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa"*.
- D.P.G.R. 11/02/2010 n. 23 - Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: *"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"*.
- Decreto Dirigenziale regionale 03/08/2010 n. 65 *"Lavori minori di cui all'art.12 co.3 del regolamento regionale n.4/2010"*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 - Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: *"Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione"*

del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”.

- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”.*
- *Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 23/05/2013 con la quale il Comune di Vico Equense ha richiesto alla Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/83 e s.m.i.*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 03/06/2014 con la quale è stato disposto il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4 bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, tra l'altro, anche al Comune di Vico Equense.*
- *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18/09/2014 con la quale il Comune di Vico Equense ha approvato il “Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico e connesse attività di vigilanza”.*
- *Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2017 con la quale il Comune di Vico Equense ha richiesto al Settore Provinciale del Genio Civile l'ampliamento delle competenze rispetto a quanto già trasferito al con D.G.R.C. n. 164 del 03/06/2014.*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 14/06/2017 - “Legge Regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e s.m.i. Trasferimento delle attività e funzioni dei geni Civili alle Amministrazioni Comunali – Anno 2017.” con la quale sono state trasferite al Comune di Vico Equense anche le funzioni per quanto attiene le Opere Pubbliche o di interesse pubblico la cui altezza non supera i metri 10,50.*
- *L.R. 08/08/2018 n. 28, art. 1, comma 50 modificativa della Legge Regionale n. 9/1983, con cui è stata modificata la composizione delle Commissioni Sismiche presso i Comuni ovvero le stesse devono essere composte da cinque professionisti tecnici tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi statici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.*

Ad esito di tale percorso di riforma e delle acquisite competenze in materia da parte del Comune di Vico Equense, si rende necessario aggiornare, attraverso la modifica del Regolamento Comunale già approvato con la citata Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2014, la disciplina per l'espletamento delle attività di autorizzazione e attestazione di avvenuto deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico e connesse attività di vigilanza, la competenza e il

funzionamento della Commissione Sismica e di tutte le attività complementari necessarie alla luce delle intervenute modifiche della normativa Regionale.

Il presente Regolamento si propone anche l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo tra la normativa esistente e la competenza delegata al Comune di Vico Equense onde costituire un valido documento di indirizzo nello svolgimento dei procedimenti relativi alle procedure connesse:

- alla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
- al rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di attività edilizia libera;
- al procedimento di deposito del progetto strutturale;
- al procedimento di autorizzazione sismica;
- al procedimento di deposito della valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti;

delineando tutti i diversi passaggi e i diversi momenti di interlocuzione tra la Struttura Tecnica dell'Amministrazione e il progettista.

Ogni richiesta di chiarimento ed ogni questione interpretativa, sia di carattere giuridico che di carattere tecnico, relativamente alla normativa sismica e ai procedimenti di vigilanza sui lavori e opere, è devoluta al responsabile, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vico Equense e/o suo delegato.

- TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., così come modificato dalla Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 "*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla Legge di stabilità Regionale 2014)*" e, in particolare, la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere **la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50**.

Le linee guida emanate dalla Regione Campania per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e s.m.i., hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9/1983 -, con eccezione di quelle "*la cui altezza strutturale superi i metri 10,50*";
- b. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9/1983 oppure art. 9 della L.R. 19/09 e art.14 del R.R. 04/10;
- c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9/1983 -, con eccezione di quelle relative ad "*opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50*";
- d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9/1983 -, con eccezione di quelle "*la cui altezza strutturale superi i metri 10,50*";
- e. svolgimento delle attività istruttorie e rilascio delle attestazioni di avvenuto deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9/1983 così come modificato e disciplinato dalla legge regionale n. 20 del 28/07/2017 -, con eccezione di quelle "*la cui altezza strutturale superi i metri 10,50*";
- f. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9/1983 -, con eccezione di quelle "*la cui altezza strutturale superi i metri 10,50*";

- g. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9/1983 - articolo 5 legge regionale n. 9/1983;
- h. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9/1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle *"la cui altezza strutturale superi i metri 10,50"*;
- i. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9/1983 o della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori - articolo 5 comma 2bis della legge regionale n. 9/1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010, con eccezione di quelli *"la cui altezza strutturale superi i metri 10,50"*;
- j. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- k. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- l. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o dell'attestazione sismica rilasciata.

Art. 2 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, è utile ricordare che la L.R. n. 9/83, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa.

Pertanto, i Comuni, singoli o associati, che intendano esercitare autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di una o più Commissioni costituite ai sensi dell'art. 4 bis, così come modificato dalla Legge Regionale n. 28 del 08/08/2018, articolo 1, comma 50.

Il Comune di Vico Equense, per lo svolgimento delle attività sopraindicate, si doterà di una unica struttura tecnica costituita da:

- A) una COMMISSIONE SISMICA composta da:
 - cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e

comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti potranno esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. 9/1983. Per ciascuna delle figure professionali sarà nominato un supplente al fine di garantire il funzionamento della Commissione in caso di assenza, impedimento o incompatibilità dei membri titolari.

- B) Un Responsabile della Segreteria Tecnica - Servizio Sismica che assolve anche la funzione di Segretario della Commissione e svolge attività di raccordo tra Commissione, Ufficio Tecnico e Genio Civile e di rapporto con il pubblico.

Il responsabile della Segreteria Tecnica - Servizio Sismica dovrà essere un tecnico (geometra, perito edile, laurea breve in ingegneria e/o architettura nei settori connessi edilizi) dipendente dell'Ente con esperienza amministrativa e professionale biennale, maturata presso una pubblica amministrazione o presso uno studio professionale certificato (certificazione ISO 9001).

Questi è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi;

- C) Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico e/o suo Delegato è responsabile del Servizio Sismico ed è competente al rilascio dei provvedimenti sismici e delle Attestazioni di avvenuto deposito, della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Reg.to Regionale n. 4/2010.

Il Comune di Vico Equense con il presente Regolamento provvede, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, a disciplinare anche ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9/83, così come modificato dalla Legge Regionale n. 28 del 08/08/2018, articolo 1, comma 50.

La Commissione è nominata con Decreto del Sindaco, con cui possono essere indicati ulteriori aspetti connessi al funzionamento della Commissione non contemplati nel presente Regolamento.

I componenti della Commissione verranno selezionati sulla base dei "curricula" e di eventuale colloquio attingendo da un elenco istituito presso il Comune di Vico Equense con procedura ad evidenza pubblica e verifica da parte degli uffici dei requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983 così come modificata per ultimo dalla Legge Regionale n. 28/2018.

La Commissione ha carattere permanente e i membri restano in carica 3 anni e comunque fino a che non siano effettuate le nuove nomine. Essi decadono a seguito di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive; in tal caso si procederà a revoca motivata e nuova designazione attingendo all'elenco sopra citato.

Art. 3 - Contributi per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione e spese per prestazione servizio.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo di corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sia oggetto di successivo controllo in fase di realizzazione). Il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., se soggetti ad autorizzazione sismica e/o deposito sismico.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento, per effetto delle azioni sismiche, indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità Strutturali facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il contributo da versarsi nei vari casi è analiticamente indicato nella tabella allegata alla predetta D.G.R.C. n. 316/2012.

Il versamento del contributo è effettuato a favore del Servizio Tesoreria del Comune di Vico Equense.

Sono esentate dal versamento del contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e quelle in cui è committente dell'opera il Comune di Vico Equense.

- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/1983 e s.m.i., ed il relativo Regolamento n. 4/2010 e s.m.i., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari al rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il progettista deve presentare apposita asseverazione, da allegarsi all'istanza di autorizzazione/deposito, concernente la

congruenza tra progetto strutturale e il progetto architettonico allegato alla corrispondente istanza/pratica ai fini edilizi.

Art. 5 – Obbligo di rilascio dell'autorizzazione sismica/attestazione di avvenuto deposito sismico prima dell'inizio lavori

I lavori strutturali previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii., e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/2010, e non siano stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che il provvedimento di autorizzazione/attestazione sismica può essere rilasciato se non è indicato nella modulistica il corrispondente titolo edilizio ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (permesso di costruire, DIA e/o SCIA, ovvero la Comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), ma lo stesso acquista efficacia solo dopo l'acquisizione/rilascio/presentazione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli edilizi ad intervento diretto, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.

Si chiarisce altresì, che il Comune di Vico Equense, essendo allo stato classificato nella categoria di bassa sismicità (cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07/11/2002 "Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni della Campania") l'edilizia ordinaria è quasi sempre assoggettata al procedimento di verifica formale per il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito e non dell'autorizzazione sismica, fatto salvo i procedimenti del caso bisognevoli di autorizzazione sismica ai sensi di legge.

- IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 6 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività legate ai procedimenti di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico/autorizzazione sismica avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- 1) Il committente o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dell'attestazione sismica/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Vico Equense, indirizzando all'Ufficio Sismico - Segreteria Tecnica Commissione Sismica:
 - a) domanda;

b) elaborati di progetto architettonici, strutturali e geotecnici, dai quali risulti che i lavori riguardano "opere la cui altezza strutturale non supera i 10,50 metri".

La documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata in triplice copia su carta e in formato digitale (pdf); dovrà altresì essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a cui sarà inviata la corrispondenza in via telematica.

- 2) La presentazione della denuncia viene effettuata presso il protocollo dell'Ente durante gli orari di apertura al pubblico.
- 3) Ricevuta la denuncia dei lavori, il Responsabile della segreteria tecnica attiva l'istruttoria amministrativa (per i depositi) o tecnico-amministrativa (per le autorizzazioni sismiche e le valutazioni della sicurezza) volta al rilascio/emanazione dell'attestazione/provvedimento finale:
 - l'attestazione di avvenuto deposito sismico viene rilasciata -di norma contestualmente alla presentazione- dall'ufficio competente, verificata la presenza degli elaborati e dell'attestazione di pagamento del contributo, e in ogni caso entro i termini procedurali di cui alla L.241/90 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione sismica viene invece rilasciata entro il termine di 60 gg. dalla data di protocollo;
 - qualora l'Ufficio Sismico Comunale non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della L.R. n. 9/83 e s.m.i.. In questo caso l'Ufficio Sismico, nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i presupposti di legge. Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.
- 4) I termini di cui sopra possono essere interrotti un'unica volta per integrazioni da trasmettere nei successivi 30 giorni. Decorso nuovamente i termini indicati al punto 3), il Dirigente (o suo Delegato) adotta l'atto finale.
- 5) La Commissione Sismica (C.S.) si riunisce all'occorrenza ed in presenza di pratiche da esaminare ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 e, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la Commissione esamina tutte le pratiche opportunamente predisposte dall'Ufficio competente, che siano state presentate fino a quel momento e secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 6) Per rendere più spedito il lavoro della C.S. le pratiche saranno preistruite all'occorrenza a rotazione dai componenti della C.S.

stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale.

- 7) A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere le opportune integrazioni c.r. punto 4) (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni trasmesse dal committente).
- 8) La Commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati quanto segue:
 - i) l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - ii) la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - iii) i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- 9) Il parere della C.S., viene reso a verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Responsabile della segreteria tecnica.
- 10) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno assumerà le funzioni di presidente, che dovrà obbligatoriamente essere ingegnere o architetto, iscritto nel relativo albo professionale, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. Le decisioni sono sempre prese a maggioranza; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
- 11) Il Membro della C.S. deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area, di aree confinanti con la propria, di appartenenti a parenti (sino al quarto grado) o da affini (sino al secondo grado); oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il Membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la C.S. deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Le decisioni assunte con la partecipazione di Membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente; ove sussistano elementi di reato, il Sindaco deve farne rapporto agli organi competenti, perché accertino eventuali responsabilità penali dei Membri.

Nel verbale della riunione deve riportarsi ogni volta la dichiarazione di tutti i Membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.

- 12) Successivamente al parere vincolante espresso dalla C.S., le pratiche sono trasmesse al Dirigente dell'Ufficio Tecnico o suo Delegato che emette il provvedimento finale.
- 13) La Segreteria Tecnica del Servizio Sismico trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile il provvedimento sismico rilasciato e l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di altezza strutturale non superiore a metri 10,50.

I membri tecnici della C.S. hanno diritto ad un corrispettivo la cui entità e modalità di pagamento è stabilita dal Decreto Sindacale di nomina.

La Commissione di norma esamina e valuta le pratiche di competenza come stabilite dalla vigente normativa in materia. Ad ogni modo, trattandosi di organo consultivo di supporto dell'Ufficio Sismico comunale, essa dovrà in ogni caso, su richiesta dell'ufficio stesso, esprimere pareri e/o effettuare valutazioni su qualunque aspetto, problematica, caso specifico riguardante le materie di competenza dell'Ufficio preposto.

Art. 7 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010 e s.m.i. e dal presente regolamento comunale. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- 1) la sussistenza delle condizioni per le quali è prevista "l'autorizzazione sismica";
- 2) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- 3) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- 4) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- 5) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- 6) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- 7) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- 8) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Come organo collegiale, la C.S. si riunisce a seguito di: una formale convocazione e/o autoconvocazione e/o per le vie brevi. Il responsabile

della Segreteria Tecnica ha l'incarico di attivare il funzionamento della Commissione stessa, delle relative convocazioni e di predisporre l'ordine del giorno.

La Commissione Sismica, altresì, effettua l'attività di cui all'art.4 del Regolamento n. 4/2010 sul **controllo della progettazione** con metodo a campione.

Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli uffici del Servizio Sismico nella misura del tre per cento delle attestazioni di avvenuto deposito sismico emesse nel mese precedente. Sono sottoposte a controlli sulla progettazione anche le denunce per i lavori minori sottoposti ad autorizzazione sismica. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

Il segretario della Commissione, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare del deposito sismico, comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente dell'Ufficio Tecnico o suo Delegato.

L'attività di controllo sulla progettazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione.

Il dirigente competente (o suo delegato), ove necessario, richiede le opportune integrazioni al titolare dell'attestazione di avvenuto deposito sismico, da produrre entro quindici giorni; nelle more, il procedimento resta sospeso. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d'opera, per i rispettivi provvedimenti di competenza. Entro quindici giorni dalla ricezione delle integrazioni il dirigente competente (o suo delegato) emette il provvedimento finale. Qualora le integrazioni non sono prodotte, ovvero sono prodotte solo in parte, oppure in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, viene emesso provvedimento negativo.

Entro il termine indicato, il committente o costruttore che esegue in proprio, trasmette le integrazioni e provvede, se necessario, ad effettuare la denuncia dei lavori in variante o la denuncia dei necessari interventi sulle opere strutturali già eseguite. Il collaudatore in corso d'opera allega alle integrazioni la propria relazione sullo stato dei lavori dalla quale si evince la necessità di effettuare denuncia di lavori in variante ovvero di adeguamento alle norme sismiche.

Il collaudatore sottoscrive, ponendo altresì il proprio timbro, le integrazioni trasmesse, attestando l'avvenuto controllo di competenza ai sensi della legge regionale n. 9/1983. Il dirigente dell'Ufficio Tecnico o suo Delegato, per il tramite della Commissione Sismica, esamina le integrazioni e l'allegata relazione, emette il provvedimento finale e lo comunica al committente o costruttore che esegue in proprio, al collaudatore in corso d'opera, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione.

In caso di esito negativo, il relativo provvedimento è comunicato, al committente al direttore dei lavori ed al collaudatore in corso d'opera, entro tre giorni lavorativi dall'adozione. Esso comporta l'annullamento del provvedimento precedentemente emesso e, conseguentemente:

- a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, si rappresenta la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
- b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. e si effettuano le ulteriori comunicazioni d'obbligo agli ordini e collegi professionali;
- c) nel caso di lavori già collaudati, si procede, oltre a quanto prescritto alla lettera b), a comunicare l'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante sono sottoposte agli stessi procedimenti previsti per le denunce di lavori originarie, fatta eccezione per le varianti non sostanziali e i "lavori minori" il cui controllo sulla progettazione viene esplicitamente asseverato dal collaudatore in corso d'opera all'atto del deposito.

Il Responsabile della Segreteria Tecnica - Servizio Sismico svolgerà altresì le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile di:

- 1) redazione dei verbali di seduta della commissione;
- 2) richieste di integrazioni;
- 3) predisposizione dei provvedimenti finali;
- 4) predisposizione di tutti gli atti di natura istruttoria tecnico amministrativa (dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi);
- 5) archiviazione dei relativi atti e progetti;
- 6) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti

- articolo 2 legge regionale n. 9/1983 oppure art. 9 della L.R. 19/09 e art.14 del R.R. 04/10;
- 7) ricezione delle relazioni a strutture ultimate e degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9/1983) - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010);
 - 8) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - 9) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - a) comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - b) voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Resta, comunque, in capo al Dirigente dell'Ufficio Tecnico o suo Delegato, ai sensi degli artt. 68, 69, 70 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., la responsabilità dei procedimenti di controllo e vigilanza previsti in fase di esecuzione dei lavori.

Art. 8 – Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, il Responsabile della Segreteria - Servizio Sismico si avvarrà della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010. Saranno resi disponibili sul sito web del Comune i seguenti modelli:

- 1) deposito sismico;
- 2) autorizzazione sismica;
- 3) valutazione della sicurezza;
- 4) vulture, sostituzione figure professionali, ecc.;
- 5) asseverazione per lavori minori;
- 6) asseverazione altezza strutturale.

- NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di sopravvenienza di norme prevalenti nella materia, di rango statale e/o regionale, il presente Regolamento s'intenderà automaticamente modificato in senso conforme senza la necessità di ulteriori deliberazioni.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

- ALLEGATO 1: DISCIPLINA DEI LAVORI MINORI

L'art. 12, commi 3 e segg., del Regolamento 4/2010 prevede una disciplina semplificata per i lavori minori, definiti come *"di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose. Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate. Le tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori sono definite dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile"*.

Pertanto, con Decreto Dirigenziale regionale n. 65 del 03/08/2010, è stato approvato l'elenco dei lavori minori per i quali l'Ufficio Sismico svolge una istruttoria semplificata, fermo restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'istruttoria semplificata è applicabile solo nell'ipotesi in cui i lavori minori denunciati interessano costruzioni appartenenti alle "classi d'uso" specificate nell'elenco.

In tali ipotesi, il collaudatore, o se ricorre il caso, il direttore dei lavori, può redigere una asseverazione per esito preventivo, da allegare alla denuncia dei lavori da presentare all'Ufficio Sismico comunale.

Si precisa che, nel caso di denunce in sanatoria (articolo 18, comma 3, regolamento regionale n. 4/2010), le procedure di istruttoria semplificata (articolo 12, regolamento regionale n. 4/2010) non sono applicabili.

La tabella "opere minori" risulta dal Decreto Dirigenziale R.C. n. 65 del 03/08/2010.